

ATTO N. 696

DISEGNO DI LEGGE

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 582 del 6.6.2001)*

“Disciplina dell’organizzazione turistica regionale”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 19.6.2001*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 20.6.2001



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE SU ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/06/2001 n. 582

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MADDOLI GIANFRANCO

Direttore: FESTUCCIA GIULIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla cultura, turismo, Istruzione, formazione e lavoro avente per oggetto: "Organizzazione turistica regionale";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo;

Preso atto del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria emesso in data 23 maggio 2001;

Preso atto del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali emesso in data 14 marzo 2001;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Organizzazione Turistica regionale" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore al Turismo di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

dilmin5c01.doc

IL DIRETTORE: *Amico Foti*

IL PRESIDENTE: *Bellante*

IL RELATORE: *Amico*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: *Amico Bellante*





Disegno di legge: "Organizzazione turistica regionale"

RELATION

L'esigenza di aggiornare la legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, è stata determinata dal forte sviluppo che il turismo ha registrato in questi ultimi anni in termini sia di incremento del numero delle imprese, sia di qualità e diversificazione dell'offerta, nonché dalla sempre più diffusa e convinta consapevolezza che il settore ha le potenzialità per rappresentare un fattore strategico nella crescita dell'economia regionale e nella sua qualificazione.

In particolare, l'aumento del numero e la crescita della qualità dei protagonisti dello sviluppo turistico, sia nel settore privato, sia in quello pubblico, hanno creato le premesse per una nuova e ancora più qualificata fase di espansione.

I fatti richiamati non hanno tuttavia modificato significativamente la struttura del sistema turistico regionale che rimane caratterizzato dall'elevato numero delle imprese e dalla loro forte, anche se non uniforme, diffusione sul territorio regionale, nonché da una dimensione medio piccola delle stesse.

La numerosità e la diffusione degli attori, insieme alla diversificazione del prodotto che ne è derivata e all'impegno delle amministrazioni pubbliche, hanno costituito fino ad oggi punti di forza dell'offerta umbra, soprattutto alle difficoltà derivanti dalle modeste dimensioni delle imprese.

L'evoluzione del mercato, il suo sempre più rapido allargamento, la necessità di offrire prodotti sempre più sofisticati e complessi, pone tuttavia all'Umbria la necessità di accelerare il processo di adeguamento delle sua struttura turistica, peraltro già in atto, e di creare le condizioni per migliorare la competitività dell'offerta, avendo però chiara la necessità di salvaguardare le

ragioni che fino ad oggi hanno determinato il successo.

Accanto all'esigenza di adeguamento all'evoluzione del mercato, è intervenuta la necessità di recepire le novità previste dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, "Riforma della legislazione nazionale sul turismo", e quindi aggiornare la precedente normativa regionale.

Si è altresì rilevata l'opportunità di completare il recepimento degli indirizzi della riforma federale dello Stato, già avviato con la legge regionale 2 marzo 1999, n.3, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento agli enti locali della funzione di valorizzazione delle risorse turistiche locali, adeguando e dando coerenza alla precedente normativa in materia di organizzazione turistica.

La presente proposta di legge è la risposta alle esigenze illustrate e costituisce un'espressione della volontà di dare un forte contributo allo sviluppo turistico regionale, in quanto fattore strategico di crescita economica e sociale, e in coerenza con le dichiarazioni programmatiche di legislatura.

La proposta ribadisce la scelta di orientare lo sviluppo turistico secondo le direttive, già identificate nel passato, di sostenibilità, di coerenza con le caratteristiche ambientali, storiche e culturali dell'Umbria, di diffusione quanto più omogenea sul territorio regionale, al fine di conseguire non solo risultati di crescita dell'occupazione, di sviluppo e riequilibrio territoriale, ma anche di ottenere ricadute positive sulla salvaguardia delle risorse regionali e di assicurare un miglioramento della qualità sociale e culturale della comunità.

A questi orientamenti ormai consolidati si aggiungono gli obiettivi, dichiarati strategici, della qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'accoglienza, individuato quale fattore decisivo di stabilizzazione dei flussi e di loro incremento tramite la promozione basata sul "passa parola", e dell'integrazione tra settori economici



diversi per la valorizzazione coordinata delle risorse ambientali, storiche e artistiche, e dei prodotti tipici e di qualità.

Infine, si riafferma l'obiettivo prioritario di garantire l'unitarietà dell'immagine dell'Umbria, in coerenza con l'acquisizione che tutto il territorio regionale, pur con le diverse specificità, rappresenta un ambito turisticamente rilevante che proprio dall'unitarietà nella diversità trae una delle ragioni della sua attrattività, e in considerazione del valore aggiunto derivante dall'ormai affermato valore della marca "Umbria".

Si poneva quindi il problema di coniugare un modello di sviluppo turistico di successo, che non si vuole abbandonare, con le nuove esigenze di mercato: in altri termini si doveva coniugare la volontà di stimolare e sostenere l'iniziativa diffusa di un grande numero di protagonisti, ancorata alle risorse locali e attenta a non stravolgerne la natura e il valore, con la necessità di produrre un'offerta complessa e sofisticata, nonché di creare una massa critica capace dare maggiore visibilità all'Umbria e di raggiungere efficientemente quote sempre più ampie di potenziali clienti.

Il modello organizzativo scelto per dare soluzione ai problemi illustrati è del tipo a rete, nel quale sono riconosciute le autonomie e valorizzate le iniziative dei protagonisti pubblici e privati, in un quadro di riferimento unitario indirizzato e governato dalla Regione mediante la fissazione degli standard dei servizi e la determinazione dei criteri per il conferimento del marchio di identificazione alle attività coerenti con i caratteri e i contenuti dell'immagine unitaria dell'Umbria.

Un modello quindi capace di stimolare e valorizzare la diversificazione e le specificità locali, e, contemporaneamente, di conferire la necessaria complessità all'offerta e di creare massa critica, anche finanziaria grazie all'attivazione coordinata di risorse pubbliche e private, per la promozione e commercializzazione attraverso il

coordinamento e la coerenza, senza dover passare attraverso i fenomeni di concentrazione che negano le diversità e appiattiscono l'offerta.

I nodi della rete sono i Sistemi Turistici Locali (STL) come definiti nella legge n. 135/2001.

Questi devono essere riconosciuti dalla Regione sulla base di criteri che, salvaguardando l'autonomia dei soggetti abilitati a promuoverne la costituzione, sono finalizzati a favorire l'aggregazione di territori sufficientemente vasti, caratterizzati dall'integrazione dell'offerta e da risorse significative, e, soprattutto, a garantire la collaborazione tra pubblico, privato, associazioni di categoria e autonomie funzionali.

Il riconoscimento da parte della Regione è condizione necessaria per la partecipazione al sistema e per l'accesso ai finanziamenti.

Gli strumenti adottati per dare alla rete il carattere di sistema, oltre al conferimento del marchio, sono quelli della programmazione concertata e dell'erogazione degli incentivi a sostegno delle iniziative locali sulla base della coerenza di queste con le finalità complessive, concertate e condivise.

Allo scopo di dare organicità all'offerta e di promuovere l'integrazione tra le diverse risorse, si prevede che agli STL possano aderire anche imprese e soggetti operanti in settori diversi da quelli tradizionalmente definiti come turistici, quali i beni e le attività culturali, il commercio, i trasporti, il tempo libero.

La costruzione del sistema turistico regionale è perseguita anche mediante processi di concertazione e di partecipazione che, muovendosi nell'ambito delle sedi ordinarie previste dalle leggi vigenti, prevedono tuttavia ulteriori momenti di analisi congiunta tra Regione, enti locali e associazioni di categoria, sull'attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi.

Sempre allo scopo di conferire il carattere di sistema all'organizzazione turistica regionale, si prevede l'istituzione di un'Agenzia di Promozione Turistica,



ente di diritto pubblico a carattere operativo e altamente specializzato, che fornisce assistenza tecnica ai Sistemi Turistici Locali e gestisce le attività di promozione affidate dagli stessi e dalla Regione.

Il disegno di legge, come detto, si muove nell'ambito dei principi e delle innovazioni contenuti nella nuova legge quadro statale sul turismo, Legge 29 marzo 2001, n. 135, e organizza il riparto delle competenze tra Regione ed autonomie locali nel quadro normativo fornito dalla Legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Con l'art. 1 si indicano le finalità ed i principi cui si ispira l'intero disegno di legge, individuati nello sviluppo locale del turismo, nel miglioramento della qualità dell'offerta, nonché nella sua diversificazione ed integrazione, fermo restando che l'obiettivo prioritario rimane la tutela e valorizzazione dell'immagine unitaria dell'Umbria.

Quanto sopra è perseguito mediante la concertazione, favorendo il processo di aggregazione dei soggetti interessati pubblici e privati, mediante politiche integrate ed intersetoriali, e prevedendo, per la tutela del turista, strumenti idonei ad assicurare la qualità dell'assistenza anche mediante la redazione della carta dei diritti del turista.

Con l'art. 2 sono individuate le funzioni riservate alla Regione, con l'indicazione delle modalità di esercizio delle competenze ed in particolare con la previsione dell'organizzazione in rete delle funzioni.

Sono mantenute alla Regione funzioni essenziali, oltre quelle generali di normativa e di programmazione, per il governo complessivo del fenomeno turistico in Umbria, concernenti, tra l'altro, funzioni di studio e ricerca, di promozione dell'immagine unitaria dell'Umbria, di indirizzo e coordinamento rispetto agli enti locali, di determinazione di criteri per l'erogazione dei finanziamenti in materia di turismo, di riconoscimento dei sistemi turistici locali, di determinazione degli

standard e requisiti minimi, organizzazione delle statistiche, classificazione delle strutture ricettive, nonché di approvazione e attuazione di progetti di interesse regionale.

All'art. 3 sono previste le funzioni proprie delle Province.

Ad esse è riconosciuto, oltre rilevanti funzioni complessive di gestione e di concessione dei finanziamenti, la collaborazione nei sistemi turistici locali ed il monitoraggio su alcune attività comunali al fine di contribuire con segnalazioni, proposte e assistenza tecnica, al migliore esercizio delle stesse competenze in materia di professioni, strutture, agenzie di viaggio e turismo.

Ai Comuni è attribuita la competenza delle funzioni che, oltre la valorizzazione del proprio territorio e l'espletamento dei servizi turistici di base, possono più propriamente essere esercitate dal livello istituzionale più prossimo all'erogazione del servizio, quali l'attività istruttoria per la classificazione, il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività ricettive, la raccolta delle denunce delle attrezzature e dei dati statistici, la totalità delle funzioni di vigilanza.

Con l'art. 5 sono previsti, nel Titolo III riservato alla programmazione, gli strumenti con i quali si vuol perseguire lo sviluppo turistico dell'Umbria, con importanti novità.

Si è preso atto che il Programma di promozione turistica annuale, previsto nella precedente legge regionale, si è rivelato insufficiente per costituire uno strumento di strategia complessiva per un'attività così rilevante per l'economia umbra, sia per l'ambito di programmazione previsto, concernente solo la promozione, sia per il periodo temporale troppo limitato.

Si è così proposto un piano di sviluppo del turismo, complessivamente inteso, come piano di settore e perciò di attuazione del Piano regionale di sviluppo, capace di formulare tutte scelte ed indicare gli indirizzi e le iniziative necessarie in un'ottica di integrazione



intersettoriale, con particolare attenzione alle politiche di prodotto.

Il periodo temporale inoltre è portato ai tre anni ritenuti indispensabili per dare respiro strategico delle scelte.

Nel piano sono perciò previsti l'analisi della domanda, le linee strategiche, gli obiettivi, le indicazioni anche in ordine alle infrastrutture, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse finanziarie e le azioni conseguenti.

Il documento annuale di indirizzo è lo strumento di attuazione del piano.

La partecipazione alla predisposizione del piano è prevista secondo le norme di cui alla l.r. n. 34/1998 (Enti Locali) e n. 13/2000 (Categorie operatori).

Sono previste inoltre occasioni di analisi sullo stato di attuazione del piano.

Con il Titolo IV sono disciplinate le forme associative previste nella legge.

Con l'art. 7 si garantisce l'integrazione nella rete regionale dei servizi di informazione e accoglienza turistica e la diffusione delle informazioni anche regionali, secondo standard predeterminati.

Con l'art. 8 sono disciplinati, rinviando ad uno specifico regolamento, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

Con l'art. 9 è previsto il riconoscimento dei consorzi turistici e l'istituzione dell'apposito albo.

Con l'art. 10 si disciplinano le Associazioni pro loco.

Con il Titolo V è istituita (art. 11) la nuova Agenzia di Promozione Turistica.

Si tratta, sulla base delle previsioni della normativa regionale e statale più recente (da notare che quest'ultima, con la legge quadro, non prevede più l'obbligatorietà dell'ente strumentale), di uno strumento agile, strumentale della Regione e di supporto alla rete regionale, che mantiene la natura giuridica di ente pubblico ed è improntato a criteri di imprenditorialità e managerialità.

La missione assegnata, come ente strumentale, è quella dell'attuazione, sulla base di specifiche convenzioni, dei

programmi e delle attività tecniche previste dal piano triennale o dal documento annuale di indirizzo, affidate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati, compresi i sistemi turistici locali, nonché di consulenza e sostegno tecnico alla rete, quale attività peculiare ad alto contenuto specialistico.

Gli organi (art. 12) sono quelli esenziali: l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori dei conti.

In considerazione della complessità del prodotto turistico umbro e della sua natura integrata tra risorse diverse, nonché della conseguente articolazione da conferire alle attività di promozione e di sostegno alla commercializzazione, si prevede un comitato tecnico scientifico che, senza interferire nei procedimenti amministrativi, supporta l'attività dell'Amministratore unico mediante competenze specifiche nei diversi campi specialistici coinvolti nella formazione dell'offerta e nella promozione. Il comitato, formato da tre esperti, è nominato dall'Amministratore unico sentite le associazioni di categoria più rappresentative nei diversi settori economici cui fanno riferimento le competenze ritenute necessarie.

Il controllo, oltre quello ordinario da parte della Regione sugli enti strumentali è ridotto agli atti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale: il regolamento e la dotazione organica, il piano di attività, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Le procedure per la soppressione dell'Azienda attuale (art. 13) sono agili: l'Azienda è soppressa con effetto dalla data di nomina dell'Amministratore unico. Fino a quella data l'Azienda è amministrata dal commissario che funge anche da liquidatore.

La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 14), e la Giunta regionale, sulla base della cognizione del commissario, dispone la destinazione del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici. Con la soppressione dell'Azienda cessa l'assegnazione del personale.

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per il funzionamento dell'Agenzia la Regione contribuisce anche mettendo a disposizione, con conferimenti in natura o apposite convenzioni, beni mobili e immobili, e personale.

Con le norme finali sono disposte le necessarie abrogazioni e i termini per gli adempimenti previsti nel disegno di legge.



Disegno di legge: "Organizzazione turistica regionale"



TITOLO I
Norme generali

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 26 dello Statuto, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale, nonché per la crescita culturale e sociale dell'Umbria.
2. La presente legge, in coerenza con i principi della legge 29 marzo 2001, n. 135, e nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l'organizzazione turistica regionale con riferimento alle funzioni della Regione, delle province, dei comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici locali e degli altri soggetti interessati alla qualificazione e allo sviluppo del turismo, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e persegliendo le finalità della solidarietà e cooperazione all'interno del sistema delle autonomie locali.
3. L'intero territorio regionale, pur nella molteplicità delle valenze turistiche locali, costituisce un ambito turistico unitario ai fini di una coordinata attività di organizzazione dell'offerta e di promozione turistica, nonché di informazione e accoglienza.
4. La Regione persegue l'obiettivo prioritario della tutela e valorizzazione dell'immagine unitaria dell'Umbria, ispirando la propria azione di governo a politiche intersettoriali e integrate, volte comunque a favorire la qualità dell'offerta.
5. La Regione promuove lo sviluppo locale del turismo, in forma armonica e sostenibile, sull'intero territorio regionale mediante il metodo della concertazione ed utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata.
6. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare, qualificare e integrare l'offerta turistica, nonché di potenziare le attività di promozione e commercializzazione.

7. La Regione favorisce in particolare le azioni volte a migliorare la qualità dell'accoglienza del turista riconoscendo la rilevanza prioritaria di tali azioni per la stabilizzazione dei flussi turistici e per il loro ulteriore sviluppo qualitativo e quantitativo.

8. Ogni attività turistica deve essere informata alla tutela del turista che la Regione concorre a promuovere attraverso la propria legislazione e tramite lo sviluppo di sistemi informativi, formativi e di verifica diretti ad assicurare la qualità dell'accoglienza, nonché mediante la redazione della Carta regionale dei diritti del turista, coordinata e coerente con quella nazionale prevista all'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.



TITOLO II

Funzioni

Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione promuove la realizzazione di una organizzazione a rete delle competenze e delle funzioni relative alla valorizzazione integrata delle risorse turistiche, compresi i prodotti tipici e di qualità, fondata principalmente sui sistemi turistici locali di cui all'art. 8, assumendo il ruolo di incentivazione e di regolazione del sistema in coerenza con le previsioni degli atti di programmazione generale.

2. La Regione promuove la formazione di reti di prodotto, anche a livello nazionale e internazionale, e sostiene la partecipazione ad esse degli operatori pubblici e privati dell'Umbria.

3. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione e di controllo, le seguenti funzioni:

a) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'Umbria;

b) lo studio e la ricerca in materia di innovazione e qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e assistenza al turista;

c) l'indirizzo e coordinamento in materia di turismo nell'ambito del sistema delle autonomie locali;

d) l'istituzione e la gestione del marchio delle attività di valorizzazione delle risorse e di promozione turistica coerenti con le linee programmatiche della Regione;

e) il riconoscimento dei sistemi turistici locali di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135;

f) l'approvazione e l'attuazione di programmi e progetti di interesse regionale;

g) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di sostegno dello sviluppo locale in raccordo con gli enti locali, i sistemi turistici locali e i soggetti privati;

h) la determinazione mediante regolamento e la verifica degli standard qualitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di informazione e accoglienza turistica con l'obiettivo prioritario di garantire i diritti del turista, di salvaguardare l'immagine dell'Umbria e di assicurare la qualità, l'unitarietà e la coerenza del servizio a livello regionale;

i) la determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento e di esercizio delle attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro e in particolare dalle pro – loco, ai sensi dell'art. 10;

l) la determinazione delle modalità, dei requisiti e dei procedimenti per la concessione e l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed incentivi comunque denominati;

m) l'organizzazione, l'elaborazione e la comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, anche mediante l'istituzione dell'osservatorio regionale sul turismo;

n) la determinazione dei requisiti e degli standard di qualità richiesti alle strutture e ai servizi turistici, nonché necessari per l'esercizio delle professioni turistiche;

o) la classificazione delle strutture ricettive.

Art. 3 (Funzioni delle province)

1. Le province promuovono e coordinano attività e iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore turistico.

2. Le province collaborano con i comuni, con le altre istituzioni pubbliche e con i privati, nell'ambito dei sistemi turistici locali, per la valorizzazione delle risorse turistiche e per la promozione. In particolare incentivano la



collaborazione tra i diversi sistemi turistici locali per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse provinciale.

3. Alle province sono trasferite le funzioni amministrative in materia di turismo ed in particolare:

- a) l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo;
- b) la tenuta degli elenchi e degli albi previsti dalla normativa regionale in materia di turismo;
- c) la realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
- d) gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
- e) la concessione e l'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni ed incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, volti all'ampliamento e qualificazione della ricettività nel turismo, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
- f) la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche.

4. Le province provvedono al monitoraggio delle attività dei comuni concernenti le professioni turistiche e le agenzie di viaggio e turismo, e prestano assistenza tecnica a supporto dei comuni allo scopo di garantire l'omogeneo svolgimento delle funzioni nel territorio di competenza. Per il monitoraggio e l'assistenza le province si avvalgono di apposite commissioni, alle quali sono chiamate a partecipare anche le associazioni di categoria operanti nel turismo, che formulano rapporti, segnalazioni e proposte. I comuni motivano l'eventuale mancato accoglimento delle proposte formulate dalle commissioni.

Art. 4 (Funzioni dei comuni)

1. Ai comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio mediante la cura dell'offerta locale, l'espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica, nonché l'organizzazione di manifestazioni, iniziative promozionali ed eventi.





2. I comuni curano la valorizzazione delle risorse turistiche anche in forma associata e mediante la collaborazione con altre istituzioni pubbliche e con i privati nell'ambito dei sistemi turistici locali.

I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) l'attività istruttoria per la classificazione alberghiera e degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta. Essi, accertato a tal fine il possesso dei requisiti richiesti dalle norme regionali di classificazione, formulano le proposte alla Regione;
- b) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività ricettive e tutti gli adempimenti autorizzatori connessi ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 447;
- c) la vigilanza sulle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, ed in particolare la verifica del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni all'attività e la verifica della corretta applicazione delle tariffe denunciate, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, e del decreto ministeriale 16 ottobre 1991;
- d) la raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici sul movimento turistico. I criteri, i termini e le modalità di raccolta e trasmissione dei predetti dati sono definiti dalla Regione, d'intesa con i comuni e nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico nazionale;
- e) la vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme per l'esercizio delle professioni turistiche;
- f) la vigilanza ed il controllo sull'attività delle agenzie di viaggio e turismo;
- g) la raccolta e la comunicazione delle denunce delle attrezzature, dei prezzi delle strutture ricettive e delle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, nonché la relativa vigilanza;
- h) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme regionali vigenti.

TITOLO III Programmazione

Art. 5
(Piano triennale e documento annuale di indirizzo)



1. Il Consiglio regionale, in attuazione del piano regionale di sviluppo ed ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, approva il piano triennale di sviluppo turistico su proposta della Giunta regionale.

2. Il piano triennale di sviluppo turistico contiene gli indirizzi per lo sviluppo del turismo in Umbria ed in particolare:

a) l'analisi della domanda turistica, delle tendenze e delle prospettive di mercato;

b) gli obiettivi di valorizzazione a fini turistici delle risorse culturali, ambientali, storiche, artistiche dell'Umbria, nonché dei prodotti tipici e di qualità;

c) gli obiettivi e i criteri per la definizione dei parametri di qualità delle strutture ricettive, dei servizi di accoglienza ed assistenza del turista e del prodotto turistico nel suo complesso;

d) le indicazioni in ordine al fabbisogno di dotazione di infrastrutture e di reti di comunicazione ai fini della fruizione turistica;

e) gli obiettivi, le linee strategiche e gli indirizzi per le iniziative di promozione in Italia e all'estero, nonché gli strumenti da adottare al fine di garantire l'integrazione delle azioni di valorizzazione a fini turistici delle risorse ambientali, storiche, artistiche, culturali, nonché dei prodotti tipici e di qualità;

f) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico, articolati per ambiti territoriali, prodotti e progetti turistici;

g) le linee di indirizzo per l'attività degli enti locali, dei sistemi turistici locali e degli altri organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo;

h) le azioni, gli strumenti e le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi della programmazione;

i) gli indirizzi, i criteri e i presupposti per la concessione dei contributi per il sostegno allo sviluppo dell'offerta turistica, della promozione e della commercializzazione del prodotto turistico umbro, con particolare riguardo all'attività dei sistemi turistici locali.

3. Il piano ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

4. La Giunta regionale, in attuazione del piano, approva, entro il 30 giugno dell'anno che precede quello di riferimento, il documento annuale di indirizzo.

Il documento annuale di indirizzo contiene:

a) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio poliennale della Regione per l'anno di riferimento;

b) gli obiettivi da perseguire e le iniziative da attuare per la valorizzazione e la promozione integrata delle risorse ambientali, storiche, artistiche, culturali, nonché dei prodotti tipici e di qualità;

c) le previsioni di spesa e il riparto per gli interventi finanziati dalla Regione, con particolare riferimento all'attività dei sistemi turistici locali.

Art. 6
(Partecipazione)


1. Ai fini dell'adozione del piano triennale di sviluppo turistico, la Giunta regionale assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo.

2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione del piano triennale avviene mediante le conferenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

3. La consultazione delle categorie interessate al turismo avviene mediante specifiche sessioni di concertazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, alle quali partecipano anche le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia e Terni.

4. Il Presidente della Giunta regionale, anche mediante l'Assessore delegato al turismo, assicura il coordinamento tra le sessioni di concertazione e le conferenze di cui al comma 2 ai fini della partecipazione di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'analisi dello stato di attuazione delle previsioni del piano triennale di sviluppo turistico si effettuano, almeno due volte l'anno, sedute congiunte di delegazioni dei soggetti partecipanti alle sessioni di cui ai commi 2 e 3.





6. Il documento annuale di indirizzo è elaborato tenuto conto delle proposte degli enti locali e dei sistemi turistici locali, previa opportuna partecipazione degli enti, categorie, associazioni ed organismi interessati.

TITOLO IV Forme associative

Art. 7

(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

1. I comuni, associati ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, esercitano le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base, ai sensi dello stesso articolo, così come integrato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.

2. I comuni associati garantiscono l'integrazione nella rete regionale dei servizi di informazione e accoglienza turistica assicurando la redazione e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard previsti all'articolo 2, comma 3, lettera h.

3. La Regione verifica la rispondenza dei servizi di accoglienza agli standard minimi di qualità di cui al comma 2.

4. I comuni associati possono affidare la gestione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 ai sistemi turistici locali, o a soggetti pubblici o privati che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale. L'affidamento ai sistemi turistici locali costituisce criterio di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c.

Art. 8 (Sistemi turistici locali)

1. I sistemi turistici locali di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, costituiscono l'articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica subregionale e rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle attività di formazione del prodotto turistico mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali, di promozione e commercializzazione dell'offerta.

2. Ai sistemi turistici locali possono partecipare, oltre ai soggetti pubblici e privati operanti direttamente nel settore del turismo, alle associazioni di settore e alle autonomie funzionali, anche altri organismi e imprese

attivi in settori collegati, quali il commercio, l'agricoltura, l'artigianato, i servizi, che abbiano interesse diretto o indiretto allo sviluppo turistico dello specifico ambito territoriale o della regione nel suo complesso, al fine di contribuire all'integrazione delle politiche di settore aventi effetto sullo sviluppo turistico.

3. La Regione disciplina con regolamento le modalità e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) omogeneità e significatività dell'ambito territoriale, nonché indivisibilità dell'unità minima territoriale costituita dall'ambito comunale;
- b) integrazione delle risorse;
- c) consistenza e rilevanza delle risorse turistiche;
- d) esistenza di forme scritte di organizzazione della collaborazione tra enti locali e imprese singole o associate, e di strumenti di concertazione con le associazioni degli operatori e le autonomie funzionali.

Art. 9 (Consorzi)

1. E' istituito l'albo dei consorzi turistici l'iscrizione al quale è condizione per usufruire delle prerogative e dei benefici previsti dalle norme regionali.

2. Le modalità per l'iscrizione all'albo e per la gestione dello stesso sono stabilite con regolamento regionale.

3. Possono essere iscritti all'albo i consorzi tra imprese e le società consortili, anche in forma mista pubblico privato, che abbiano come scopo la valorizzazione e la promozione integrata dell'offerta turistica e i cui statuti assicurino la democraticità e l'intersettorialità.

Art. 10 (Associazioni pro-loco)

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica volti in particolare a realizzare:

- a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;





b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

c) assistenza e informazioni ai turisti.

2. Le pro-loco esercitano le funzioni di informazione ed accoglienza nel rispetto degli specifici standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h. La professionalità degli operatori deve essere conseguita mediante percorsi formativi certificati.

3. E' istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco.

4. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che, avendo un ordinamento a base democratica, perseguono la finalità di valorizzazione turistica della località in cui operano. L'iscrizione è subordinata al parere favorevole del comune o dei comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.

5. Apposito regolamento regionale disciplina le modalità per l'iscrizione all'albo e per la gestione dello stesso, nonché l'erogazione di contributi per l'attività.

TITOLO V Agenzia di Promozione Turistica

Art. 11 (Agenzia di Promozione Turistica)

1. E' istituita l'Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria, di seguito Agenzia, organismo tecnico-operativo strumentale della Regione e di supporto al sistema turistico regionale, per lo svolgimento di attività ad alto contenuto specialistico nel settore del turismo.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale agenzia di servizi dotata di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di proprio personale.

3. La gestione dell'Agenzia è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità.

4. L'Agenzia adotta il regolamento interno che, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi regionali, stabilisce le norme fondamentali per la propria organizzazione e ne determina l'ordinamento, anche sotto il profilo amministrativo e contabile facendo riferimento, per quest'ultimo aspetto, alla vigente legge regionale di contabilità. Il bilancio preventivo è deliberato

in pareggio e l'Agenzia non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

5. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento dell'Agenzia anche mettendo a disposizione, mediante conferimento in natura o stipula di appositi atti convenzionali, beni mobili e immobili di sua proprietà o proprio personale. La Regione finanzia, inoltre, lo svolgimento delle attività affidate all'Agenzia nell'ambito del piano triennale di sviluppo turistico o del documento annuale di indirizzo.

6. L'Agenzia svolge le seguenti attività:

a) attuazione, sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione turistica previsti nel piano triennale di sviluppo turistico o nel documento annuale di indirizzo;

b) consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici locali;

c) attuazione, sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione turistica dei sistemi turistici locali previsti dal piano triennale di sviluppo turistico o dal documento annuale di indirizzo;

d) svolgimento, sulla base di specifiche convenzioni, di altre attività a carattere tecnico per conto della Regione o di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 12
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'Amministratore unico;
- b) il Collegio dei revisori dei conti

2. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di competenze in materia di organizzazione e amministrazione e con esperienze specifiche nel settore turistico, maturate sia in ambito pubblico sia privato. Dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato.

3. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita i poteri di gestione.



4. All'Amministratore unico spetta una indennità mensile il cui ammontare è fissato nel decreto di nomina. All'Amministratore unico è corrisposta, per le missioni connesse all'espletamento del mandato, il trattamento spettante ai dirigenti della Regione.

5. L'Amministratore unico adotta il regolamento interno e determina la dotazione organica. Provvede inoltre, entro il 30 settembre dell'anno che precede quello di riferimento, all'approvazione del piano annuale di attività e del relativo bilancio di previsione, nonché, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ad approvare il conto consuntivo, allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel piano di attività.

6. Per lo svolgimento della sua attività, l'Amministratore unico si avvale di un comitato tecnico scientifico. Il comitato è nominato dall'Amministratore unico ed è composto da tre membri scelti tra esperti del settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il funzionamento del comitato è disciplinato dal regolamento interno dell'Agenzia.

6. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio è nominato dal Consiglio regionale che ne individua il Presidente e, per ciascun membro, il rispettivo supplente.

7. Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.

8. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'attività dell'Agenzia. A tal fine sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

a) il regolamento interno con l'allegata dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche.

b) il piano di attività e il bilancio di previsione annuale, nonché il conto consuntivo.

Art. 13
(Soppressione)

1. L'Azienda di Promozione Turistica istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 è soppressa



con effetto dalla data di nomina dell'Amministratore unico dell'Agenzia.



2. Fino alla data di soppressione, l'Azienda di Promozione Turistica è amministrata da un commissario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, il quale svolge anche le funzioni di liquidatore dell'ente.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce il compenso spettante al commissario.

4. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del commissario è assicurato dal Collegio dei revisori dei conti della soppressa Azienda, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
(Successione)

1. La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda, compresi quelli inerenti il personale.

Art. 15
(Liquidazione)

1. Il commissario, nell'ambito delle operazioni di liquidazione, procede alla ricognizione della consistenza patrimoniale e alla redazione del conto consuntivo dell'Azienda.

2. Il commissario compie ogni altro atto demandatogli nell'atto di nomina e resta in carica per tutti gli adempimenti necessari allo scioglimento dell'Azienda, ma comunque non oltre tre mesi dalla nomina dell'Amministratore unico dell'Agenzia.

3. Dalla data di cessazione dell'assegnazione del personale già in servizio presso l'Azienda di Promozione Turistica, il commissario si avvale, per le operazioni di liquidazione, delle strutture dell'amministrazione regionale.

4. Decorso il termine del comma 2 senza che siano state completate le operazioni di liquidazione, le stesse sono svolte dal competente servizio della Giunta regionale.

Art. 16
(Destinazione del patrimonio)



1. La Giunta regionale, sulla base della cognizione della consistenza patrimoniale effettuata dal commissario, dispone la destinazione dei singoli beni patrimoniali acquisiti a seguito della liquidazione dell'Azienda, nonché dei relativi rapporti giuridici.

Art. 17
(Personale)

1. Alla data di cui all'articolo 13, comma 1, cessa l'assegnazione all'Azienda del personale regionale ivi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di cui al comma 1 il personale è posto alle dipendenze del commissario.

TITOLO VI
Norme finali e transitorie

Art. 18
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 7 comma 2, 10 comma 5 e 11 comma 5 della presente legge si fa fronte con i finanziamenti previsti nella unità previsionale di base 09.1.001 del Bilancio di previsione 2001 parte spesa denominata "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo anche per le funzioni di delega".

2. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con Legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. Al finanziamento degli oneri connessi al trasferimento delle funzioni si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.001 del Bilancio di previsione 2001 parte spesa denominata "Relazioni istituzionali".

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 19
(Norme finali)



1. Con riferimento alla programmazione di cui al Titolo III, la presente legge ha efficacia a partire dall'anno 2002.

2. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle province e ai comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione e con le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di prima applicazione, gli atti previsti sono adottati entro i termini di seguito indicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il regolamento previsto all'articolo 2, comma 3, lettera h, entro centoventi giorni;

b) il regolamento previsto all'articolo 8, comma 3, entro sessanta giorni;

c) il regolamento previsto all'articolo 9, comma 2, entro sessanta giorni;

d) il regolamento previsto all'articolo 10, comma 5, entro sessanta giorni;

e) il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

4. Il regolamento interno e la dotazione organica di cui all'articolo 12, comma 5, sono adottati dall'Amministratore unico entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 30 agosto 1988, n.37, come modificata dalla legge regionale 17 dicembre 1991, n.36;

b) la legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;

c) l'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 30;

d) l'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 13;

e) gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42 e 44 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

2. La legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 continua ad applicarsi, in quanto compatibile, fino alla data di soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica.

Art. 21
(Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, gli iscritti all'albo istituito ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui all'articolo 9, comma 3.





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. Fiscale 80000130544

part. IVA 01212820540

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Prot. N.

15153/ii

06100 Perugia, 23 MAG. 2001

OGGETTO: D.D.L.: "Organizzazione turistica regionale". Norma finanziaria.

AL DIRETTORE REGIONALE
ISTRUZIONE, CULTURA
FORMAZIONE E TURISMO
Dott. Giuliano Festuccia
S E D E

In riferimento al d.d.l. di cui in oggetto si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata.

Art. 18
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 7 comma 2, 10 comma 5 e 11 comma 5 della presente legge si fa fronte con i finanziamenti previsti nella unità previsionale di base 09.1.001 del Bilancio di previsione 2001 parte spesa denominata "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo anche per le funzioni di delega".
2. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con Legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. Al finanziamento degli oneri connessi al trasferimento delle funzioni si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.001 del Bilancio di previsione 2001 parte spesa denominata "Relazioni istituzionali".

REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Dirigenza regionale alle Risorse Finanziarie, Unione a Strumenti
Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.

In fondo al comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole "e contabile" aggiungere "facendo riferimento, per quest'ultimo aspetto, alla vigente legge regionale di contabilità."

Il Dirigente
Giampiero Antonelli

Antonelli.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L.R. 14.10.98, n. 34

Prot. n.65

Perugia, lì 28/3/2001

Dotte TRANI

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA					
PAR. S.	S.G.	Serv. I	Serv. II	Serv. III	Serv. IV
Data di arrivo	30 MAR. 2001				Stiglia <i>Ru</i>
Serv. V	Serv. VI	Serv. VII	Pos. Ind. S.G.	Sez. I	Sez. II

**Al Presidente della Giunta Regionale
Maria Rita Lorenzetti
Palazzo Donini
06122 - PERUGIA**

All'Assessore Regionale ai
Beni Culturali, Turismo, Attività Culturali e
Spettacolo, Sport
Gianfranco Maddoli
Palazzo "Il Broletto"
Via Mario Angeloni
06100 - PERUGIA

Oggetto: Seduta del Consiglio delle Autonomie Locali del 14/03/2001.
Parere sul disegno di legge di riforma del Sistema turistico regionale.

Si trasmette l'allegato parere formulato dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 14/03/2001.

IL SEGRETARIO

Avv. Fausto Galilei

F. Jellicoe

CONSIGLIO DELLE AUTONOME LOCALI

Seduta del 14/3/2001

Parere sul Disegno di Legge sull'Organizzazione Turistica regionale



Il territorio dell'Umbria è caratterizzato da una diffusa vocazione turistica che, più differenziata per particolari aspetti specifici ma omogenea nei caratteri fondamentali, fa della regione un unico e unitario ambito turistico.

Tali potenzialità hanno determinato la nascita di un consistente numero di imprese turistiche, diffuse sul territorio e hanno motivato un crescente impegno delle istituzioni e di altri soggetti pubblici e privati a favore della valorizzazione delle risorse.

Nel tempo, inoltre, si è andata consolidando un'immagine positiva dell'Umbria che ha contribuito all'affermazione della sua offerta turistica e, conseguentemente, allo sviluppo dello specifico comparto e dell'economia regionale nel suo complesso.

Oggi il sistema turistico regionale presenta molti punti forza, primi tra tutti:

- l'elevato numero delle imprese, la loro diversificazione e diffusione sul territorio;
- la diversificazione dell'offerta;
- l'impegno concorde della Regione, degli Enti Locali, degli operatori privati e di altri soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle risorse turistiche.

Tali punti di forza possono però trasformarsi in debolezze rispetto alla evoluzione in atto del mercato turistico che propone nuovi livelli di concorrenza.

Infatti, se l'elevato numero e diffusione delle imprese è attualmente un punto di forza, la loro dimensione, di norma medio-piccola, può diventare un fattore di debolezza rispetto alla necessità di proporre prodotti sempre più complessi e sofisticati, in mercati sempre più ampi e articolati.

D'altro canto la dimensione di quasi tutti i soggetti pubblici, anche in questo caso medio-piccola, pone problemi analoghi di impossibilità di produrre da parte dei singoli, azioni di impatto significativo sul sistema delle infrastrutture e dei servizi.

Emerge quindi la necessità prioritaria di costruire un sistema che, attraverso il concorso coordinato dei vari attori consegua:

- la capacità di potenziare l'offerta turistica attraverso prodotti caratterizzati dai requisiti innovativi e di qualità richiesti dal mercato;
- determini le masse critiche sufficienti a realizzare le necessarie azioni di promozione e commercializzazione.

Inoltre, se l'obiettivo dell'ulteriore sviluppo turistico passa anche per l'aumento numerico delle presenze, tale obiettivo si può conseguire principalmente attraverso lo sviluppo delle località non ancora sufficientemente coinvolte e nell'allungamento delle stagioni turistiche agendo cioè sull'offerta mediante investimenti ed attività riconducibili all'azione coordinata in una logica di sistema da parte di molteplici attori, pubblici e privati.

Dalle considerazioni svolte emerge la necessità di un'architettura del sistema turistico umbro basato su:

- aggregazione a livello locale dei vari soggetti, pubblici e privati, protagonisti della formazione dell'offerta;
- coordinamento delle aggregazioni locali per lo svolgimento delle attività di promozione e commercializzazione sotto la marca unitaria "Umbria";
- indirizzo unitario nella politica dell'offerta, comprese le funzioni di accoglienza, in coerenza con i caratteri unitari dell'Umbria e secondo obiettivi condivisi di qualità.

Nel mettere mano alla revisione della legge regionale sul turismo occorre preliminarmente individuare ambiti ed obiettivi della riforma medesima. Il punto di domanda è dunque che cosa deve essere oggetto di riforma: tutta la legge o parti limitate, posto che ciò individuerebbe fasi temporali più o meno lunghe.

Il documento istruttorio dell'Assessorato regionale non sembra assumere come presupposti le seguenti domande:

- a) che cosa è ancora valido della L.R. 20/96?
- b) che cosa è stato attuato e realizzato?
- c) che cosa ancora deve essere attuato?
- d) quali sono i punti di debolezza?
- e) quali gli eventuali aggiustamenti?

Inoltre l'approvazione della legge di Riforma nazionale del turismo, licenziata dal Parlamento il 27.2.2001, impone una riflessione sui contenuti e sulle novità della legge stessa di cui una riforma regionale non può non tenere conto.

Da un lato restano validi i principi ispiratori della L.R.20/96, quali quelli riferiti ad una *promozione unitaria dell'Umbria*, capace però di valorizzare tutto il complesso delle risorse turistiche e dei *sistemi turistici locali*, dall'altro vanno rivisti i punti di debolezza e di criticità manifestati in questi anni, che sono stati i seguenti:

- lentezza e incompiutezza (rispetto alla gestione operativa) del processo di trasferimento delle funzioni e delle deleghe ai Comuni e alle Province;
- ritardi nel trasferimento delle risorse finanziarie ed umane, così come previsto dalle L.R. 20/96 e 3/99;
- Limiti del soggetto deputato alla promozione unitaria dell'Umbria (APT), in particolare nel costruire un rapporto con Comuni e Province, nel lavorare su programmi e progetti di largo respiro e ricondurre a sintesi la frammentazione e gli sprechi di risorse ancor oggi esistenti.

In quest'ottica il progetto di revisione della L.R. 20/96 dovrà concentrarsi sui seguenti punti:

1. Riservare alla Regione compiti esclusivi di programmazione e promozione unitaria, di concerto con Province, Comuni e forze economico-sociali. Le modalità del concorso degli Enti locali devono essere precise nei passaggi definite dalla legge. L'iter di approvazione della riforma non può frenare ma deve accelerare e rafforzare il processo di decentramento contenuto negli atti legislativi vigenti, fino all'ultimo atto del Parlamento di riforma del Titolo V della Costituzione per un nuovo assetto federalistico dello Stato.

La Regione dovrà in sostanza:

- definire gli standards qualitativi dei servizi;
- indirizzare, coordinare e sostenere le attività svolte dai sistemi turistici locali per determinare l'unitarietà del sistema regionale e la sua coerenza interna;
- garantire l'unitarietà della promozione anche attraverso il coordinamento delle iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati. Al riguardo va rimarcato che l'unico livello di programmazione previsto, il Piano regionale di sviluppo, per la sua stessa natura di documento di pianificazione generale, sembra insufficiente. E' necessario prevedere uno strumento di maggior dettaglio, progettato su un arco di tempo almeno triennale, al quale ancorare il previsto documento annuale di



indirizzo: tale strumento può essere rappresentato dal Programma triennale di sviluppo turistico nel quale siano esposti in modo più puntuale e dettagliato gli obiettivi dello sviluppo, gli attori chiamati in causa, con particolare riferimento ai sistemi turistici locali, gli strumenti da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi, le azioni dirette della Regione e quelle previste a carico degli altri attori, le risorse messe a disposizione sia dalla Regione sia dagli altri soggetti coinvolti, gli standards di qualità da garantire nel perseguitamento di tali obiettivi;

- il previsto documento di indirizzo non può essere riferito alla sola promozione turistica; esso dovrà dettagliare il complesso delle iniziative volte sia alla promozione ma prioritariamente alle politiche di prodotto e di qualità;
- sia nel Piano regionale di sviluppo, sia nel piano triennale, sia nel documento annuale attuativo devono essere previsti strumenti di coordinamento e verifica di compatibilità di tutte le azioni che la Regione, nelle sue diverse articolazioni settoriali, mette in campo e che hanno in qualche modo effetto sullo sviluppo turistico;
- la destinazione delle risorse finanziarie dovrà essere fatta tenendo conto dell'intero Sistema Turistico Regionale prevedendo, attraverso apposito atto amministrativo-finanziario, la quota di ripartizione annuale per ciascun soggetto anche tenendo conto dell'incremento dei flussi;
- la formalizzazione di uno specifico momento settoriale di partecipazione alla formulazione dei Piani Regionali per il Turismo dovrà garantire, in modo più certo, l'effettivo processo di concertazione e condivisione delle scelte. Occorre meglio definire modalità e livelli di rappresentanza della parte pubblica e di quella privata. E' necessario, inoltre, prevedere le modalità e gli strumenti sui quali fondare la cooperazione tra Regione e Sistemi Turistici Locali;
- occorre riflettere circa l'opportunità di formalizzare attraverso uno specifico Albo dei consorzi, fissando criteri tali da garantire finalità, rappresentatività e organizzazione democratica interna;
- si ritiene necessario concludere il processo di decentramento delle funzioni amministrative ancora in capo alla Regione quando queste non rivestano valore strategico e non siano funzionali al ruolo di indirizzo e coordinamento;

2. Riconoscimento, valorizzazione ed incentivazione, in un quadro strategico unitario dell'Umbria, dei sistemi turistici locali, così come anche definito dalla



nuova normativa nazionale. Appare necessario prevedere un ruolo di promozione e coordinamento delle iniziative dei sistemi turistici locali da parte delle Province ed il trasferimento ad esse delle funzioni già previste dalle leggi vigenti.

In questa architettura ai Comuni (anche con la partecipazione delle Province) compete la funzione di promozione, sostegno e assistenza delle aggregazioni locali pubblico-privato per lo svolgimento delle funzioni di accoglienza, delle attività di valorizzazione dei prodotti e delle risorse con l'obiettivo della creazione di "sistemi turistici locali".

Alle Province deve competere la funzione della formazione professionale inclusi gli esami per guide turistiche ed agenzie di viaggio. Compete, inoltre, la incentivazione al miglioramento e potenziamento delle imprese e delle attività turistiche, la classificazione delle strutture su istruttoria dei Servizi turistici territoriali e la tenuta degli elenchi.

3. Individuazione di uno strumento adeguato per l'attuazione, nell'ambito della programmazione regionale, della promozione turistica dell'Umbria. Tale strumento, di **natura esclusivamente pubblica**, date le funzioni che deve svolgere, dovrà avere le caratteristiche di agilità, snellezza, forte professionalità e capacità manageriali ed essere composto da Regione - EE.LL. - Autonomie funzionali. In tal senso il nuovo strumento non necessita di organismi pleniori.

Per gestire un programma di promozione turistica, elaborato ed approvato dalla regione, e concertato con Comuni, Province e forze socio-economiche, non è necessario, né utile la costituzione di una Società di capitali mista pubblico-privata, se pur a maggioranza pubblica, perché si riproporrebbero, in un quadro aggravato le attuali disfunzioni e carenze dell'APT.

Le necessarie sinergie ed il rapporto tra pubblico e privato, data la natura delle funzioni e dei compiti che spettano a ciascuno, potrebbe avvenire, nelle seguenti forme:

- A livello regionale con l'attivazione di un Comitato di Indirizzo con la presenza degli Enti Locali e dei privati con funzioni propositive in relazione alla programmazione regionale;
- A livello territoriale con l'incentivazione e valorizzazione dei Consorzi privati e pubblico-privati rispondenti alle peculiarità ed esigenze dei vari sistemi territoriali, volti a definire e commercializzare i prodotti dell'offerta turistica (offerte, ricettività, itinerari, risorse);
- L'apporto di risorse private potrà avvenire su specifici progetti e programmi.

In sintesi, rispetto all'Agenzia di Promozione Turistica, nonché alla provenienza dei mezzi finanziari messi a disposizione della stessa, a nostro parere, l'obiettivo da conseguire è duplice:

- a. Disporre di una struttura tecnica di riferimento, agile ed operativa, capace di svolgere funzioni di assistenza tecnica a favore del complesso del sistema turistico regionale e di gestire con elevata professionalità le attività affidategli dalla Regione e dalle altre componenti del sistema;
- b. Contribuire all'aumento delle disponibilità finanziarie complessive da utilizzare per lo sviluppo turistico, sia sul versante dell'offerta, sia della promozione, sia della commercializzazione.

A tal fine la forma più idonea è quella dell'Agenzia con natura pubblica, dotata di autonomia organizzativa e gestionale tale da consentire la massima agilità ed operatività.

In conclusione le specifiche richieste di modifiche ed emendamenti che di seguito vengono formulati rispetto all'articolato predisposto dall'Assessorato al Turismo intendono rispondere a parere del Consiglio delle Autonomie Locali, alla necessità di conseguire i seguenti obiettivi:

- a. Puntualizzare i compiti attribuiti a Regione (programmazione), Province e Comuni, per meglio individuare ruoli e responsabilità nei rispettivi ambiti;
- b. Ampliare e completare il processo di decentramento di tutte le funzioni gestionali;
- c. Trasformazione dell'APT in Agenzia pubblica con maggiori caratteristiche di professionalità e managerialità.



Proposte specifiche sull'articolato

Art. 3 (Concorso alla programmazione)

Al comma 1, nona alinea, dopo la parola “*consultazione*” inserire: “*degli Enti Locali e*”.

Art.4 (Comitato di indirizzo)

- Sostituire al comma 1) lettera b) le “*Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni*” con “*Comuni e Province di Perugia e Terni, Autonomie funzionali*”;
- Al comma 3) inserire all’inizio:

Il numero dei rappresentanti degli Enti di cui alla lettera b) è stabilito dalla Giunta Regionale.

La designazione conseguente in rappresentanza dei Comuni e delle Province è effettuata dal Consiglio delle Autonomie Locali;

- Alla fine del comma 4) aggiungere le parole “*locali*”.

Art.6 (Funzione in ordine ai servizi di accoglienza e informazione turistica)

Al comma 4) dopo “*I Comuni associati*” aggiungere “*ai sensi e nel rispetto dell’art.113 del T.U.E.L. n. 267/2000*”.

Art.7 (Pro Loco)

Sostituire il comma 4) con:

- “*La Provincia provvede alla istituzione e tenuta dell’albo provinciale delle associazioni Pro Loco*”;



- alia fine del comma 5) inserire il seguente periodo: “l’iscrizione è automaticamente conseguita qualora l’Associazione Pro Loco sia promossa dal Comune e costituita con rogito del Segretario comunale.

Art. 8 (Consorzi)

Al comma 2), quinta alinea, dopo la parola “albo” inserire la parola “provinciale, tenuto dalle Province”.

Art.9 (Agenzia per la Promozione Turistica)

Reimpostare tutto l’articolo prevedendo l’Agenzia come Ente di diritto pubblico con autonomia organizzativa e gestionale tale da consentire, come già detto, la massima agilità e operatività.

Qualora la si preveda a base associativa prevedere la maggioranza alla Regione e la restante parte agli EE.LL. ed eventualmente con la presenza delle Camere di Commercio.

L’apporto di risorse e servizi privati potrà essere garantito attraverso appositi atti convenzionali-contrattuali.

Deve al riguardo rimarcarsi come anche in altre occasioni la legge regionale abbia previsto commisioni tra soggetti pubblici e privati nel contesto di un’assenza di regole chiare di imparzialità, trasparenza rispetto a interessi privati, regole di evidenza pubblica nella scelta di partners e soci privati, regole che invece costituiscono principi generali per i Comuni e Province, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali (D.L.vo n.267/2000).

Art. (non numerato) (Funzioni della Regione)

comma 1:

- alla lettera a) terminare alla settima alinea alla parola “produttive” in quanto il riferimento allo sportello unico è per un verso limitativo e per un altro superfluo;
- sostituire la lettera b) che prevede una generale funzione gestionale con : “gli indirizzi all’Agenzia per la Promozione Turistica, per la realizzazione di programmi e progetti di interesse unitario regionale”;



- togliere la lettera d) in quanto la programmazione negoziata è già dettagliatamente disciplinata da norme statali, pena un quadro ancor più confuso e burocratico;

comma 2:

- alla lettera b) terminare e aggiungere alla terza alinea alla parola “*all'estero, ferma l'autonoma iniziativa degli Enti Locali*”.

Art. (non numerato) (*Funzioni delle Province*)

- riformulare il primo comma per meglio armonizzarlo con l'art. 19 del T.U.E.L. n. 267/2000, nel seguente modo “*le Province in collaborazione con i Comuni, promuovono, coordinano e partecipano ad iniziative di comune interesse tra più sistemi turistici locali*”.
- Al secondo comma aggiungere dopo la lettera e) una nuova lettera f) con il seguente contenuto: “*la tenuta dell'Albo provinciale delle Pro Loco e dei Consorzi operanti nel settore turistico*”.

Art. (non numerato) (*Funzioni dei Comuni*)

comma 2:


- Dopo la parola “*I Comuni*” inserire “*possono stipulare*” al posto di “*stipulano*”.
- Al secondo periodo espellere l'inciso “*promosse da più comuni associati e che siano realizzate con la partecipazione dei soggetti di cui sopra*”.

Art. (non numerato) (*Concorso alla programmazione*)

- comma 1, tredicesima alinea, dopo la parola “*consultazione*” aggiungere “*degli Enti Locali e*”;

IL SEGRETARIO

Fausto Galilei



IL PRESIDENTE

Renato Locchi





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

100011005000

Prot. n° 29494

Perugia - 1 DIC. 2000

Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
S e d e

Oggetto: DDL: "Organizzazione turistica regionale".

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, trasmesso per le vie brevi a questo Comitato, si comunica che nella seduta odierna è stato espresso parere favorevole sul testo allegato.

Cordiali saluti.

*Il Presidente
Avv. Marco Rufini*

Allegati: come nel testo

DF/sl
DDLTurismo.doc

RAPPORTO ULTIMA TRASMISSIONE

Att.N.	3589	
Tipo	TX ECM	
N.Doc		
Numero Selezionato		
Identificativo Ricevuto	039 075 5045110	REGIONE UMBRIA
Data/Ora	01-12-00	13:42
Durata	00:44	
Pagine	02	
Esito	OK	



Disegno di legge: "Organizzazione turistica regionale".

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La regione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e statale, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria.

2. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica regionale definendo le funzioni della regione, delle province, dei comuni, nonché il ruolo degli organismi associativi locali e di altri soggetti interessati alla qualificazione e allo sviluppo del turismo secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. La regione assicura la tutela e la valorizzazione dell'immagine unitaria dell'Umbria, promuovendo tutte le opportune forme di coordinamento fra gli organismi regionali di diritto pubblico o privato che lo utilizzano e ispirando la propria azione di governo a politiche intersettoriali ed integrate.

4. La regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.

5. Ogni attività turistica deve essere informata alla tutela del turista, che la regione concorre a promuovere attraverso la propria legislazione e tramite lo sviluppo di sistemi

AN

informativi e formativi diretti ad assicurare la qualità dell'accoglienza.

6. L'intero territorio regionale, pur nella molteplicità delle valenze turistiche territoriali, costituisce, ai fini di una coordinata ed unitaria attività di organizzazione dell'offerta e di promozione turistica, nonché di informazione ed accoglienza, un unico ambito turisticamente rilevante.

Art. 2
(Funzioni della regione)

1. In materia di turismo sono riservate alla regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo, di vigilanza e di controllo, le funzioni e compiti concernenti:

- a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) la formazione e l'attuazione di programmi e progetti di interesse unitario e regionale;
- c) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale, per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;
- d) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 112/1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale;
- e) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 112/1998;



- f) la programmazione della spesa per l'innovazione, lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica, nell'ambito degli strumenti programmati;
- g) la determinazione, con proprio regolamento regionale, dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività compiute dalle associazioni senza scopo di lucro e in particolare dalle pro-loco, ai sensi dell'art. 10;
- h) la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi, comunque denominati;
- i) i criteri per l'organizzazione, l'elaborazione e la comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul turismo.

2. La regione si avvale dell'Agenzia Umbria Turismo, di cui all'articolo 10, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) informazione e accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario;
- b) attività di promozione del prodotto turistico umbro comprese le iniziative rivolte all'estero, da svolgere in collaborazione con l'ENIT;
- c) l'aggregazione e la elaborazione, su scala regionale, dei dati statistici raccolti a livello locale o da organismi specializzati.

Art. 3
(*Programmazione*)

1. Il Consiglio regionale, in attuazione del piano regionale di sviluppo ed ai sensi della



legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, approva il piano di sviluppo turistico, su proposta della Giunta regionale.

2. Il piano deve indicare gli indirizzi per lo sviluppo del turismo in Umbria ed in particolare:

- a) gli obiettivi di valorizzazione del prodotto turistico umbro, mediante l'ottimale utilizzazione delle risorse culturali, ambientali, storiche, ricettive ed infrastrutturali;
- b) gli obiettivi e i criteri per la definizione dei parametri di qualità delle strutture ricettive e per i livelli di accoglienza ed assistenza del turista;
- c) le indicazioni in ordine al fabbisogno di dotazione di infrastrutture e di reti di comunicazione, ai fini della fruizione turistica dell'Umbria;
- d) gli strumenti, gli obiettivi e le linee strategiche e di indirizzo per le iniziative di promozione;
- e) le linee di indirizzo per l'attività dell'Agenzia Umbria Turismo, degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo;
- f) l'andamento della domanda turistica in Umbria, le tendenze e le prospettive di mercato;
- g) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Umbria, articolati per ambiti territoriali, per prodotti turistici e per progetti turistici;
- h) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi della programmazione e le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta dall'Agenzia;
- i) gli indirizzi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.



3. Il piano ha durata triennale, viene approvato entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di inizio della sua validità e può essere aggiornato nel corso del triennio.

4. La Giunta regionale, sulla base del piano approva, entro il 30 settembre dell'anno che precede quello di riferimento, il documento annuale di indirizzo.

5. Il documento annuale di indirizzo indica i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio della regione per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli interventi finanziati dalla regione, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività dell'Agenzia e quelle per il concorso nella realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2 e nella gestione dei servizi di accoglienza turistica prevista nell'articolo 9, comma 1.

6. La regione garantisce, entro il dell'anno precedente, le risorse finanziarie adeguate per l'attività di promozione turistica dell'Agenzia.

Art. 4
(Formazione del piano)

1. Per la predisposizione e l'aggiornamento del piano di sviluppo turistico, per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Umbria, nonché per la predisposizione dei documenti annuali di indirizzo, la regione assicura la partecipazione e la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo. Le consultazioni delle categorie interessate al turismo avvengono attraverso il Comitato di concertazione, di cui all'articolo 5.

2. Il piano e il documento annuale sono redatti con il concorso delle province e dei comuni, sulla base degli strumenti di programmazione generale e settoriale degli stessi.



Art. 5
(*Comitato di concertazione*)

1. Il Comitato di concertazione è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, per le attività di consultazione di cui all'articolo 4, comma 1, ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
- b) Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, di Perugia e di Terni;
- c) associazioni di categoria;
- d) altri organismi rappresentativi degli operatori turistici;
- e) consorzi di imprese turistiche.

2. I criteri per l'individuazione degli organismi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, nonché le modalità per la designazione e la nomina dei componenti il Comitato sono disciplinati dalla Giunta regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale, anche tramite l'assessore regionale delegato al turismo, assicura il coordinamento tra il Comitato e il Consiglio delle Autonomie.

Art. 6
(*Funzioni delle province*)

1. Alle province compete la promozione e il coordinamento di attività e la realizzazione di iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore del turismo, in collaborazione con i comuni.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di turismo ed in particolare:

- a) il rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo;



- b) la tenuta dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo;
- c) la classificazione delle strutture ricettive;
- d) la tenuta dell'elenco delle strutture ricettive;
- e) la realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, nell'ambito degli strumenti programmati regionali ed in conformità con le leggi regionali sulle professioni turistiche;
- f) gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
- g) la concessione ed erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo;
- h) la qualificazione e ampliamento della ricettività nel turismo;
- i) la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme in materia di esercizio dell'attività di Agenzia di viaggio e turismo;
- j) la pubblicità dei prezzi e delle tariffe.

Art. 7
(*Funzioni dei comuni*)

1. Ai comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio mediante la cura dell'offerta locale, ricomprendendovi l'espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica, nonché l'organizzazione di manifestazioni, iniziative promozionali ed eventi.

2. I comuni stipulano convenzioni e accordi, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, con altri enti, associazioni ed organismi pubblici e privati interessati. La



regione concorre alla realizzazione delle iniziative promosse da più comuni associati e che siano realizzate con la partecipazione dei soggetti di cui sopra.

3. I comuni, nelle azioni di governo del proprio territorio, esercitano, in forma singola o associata, anche a livello interprovinciale, attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse turistico-culturali-ambientali, anche con l'elaborazione di proposte che contribuiscono alla formazione della programmazione regionale di promozione turistica.

4. I comuni svolgono l'attività istruttoria di classificazione alberghiera e quella di classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri ed all'aria aperta. I comuni, accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi regionali di classificazione, formulano le proposte alla provincia competente.

5. È trasferita ai comuni la vigilanza sulle strutture turistico-ricettive, alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e sugli alloggi agrituristici, ed in particolare:

- a) la verifica del rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività;
- b) la verifica del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni all'attività;
- c) la verifica della corretta applicazione delle tariffe denunciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, e del D.M. 16 ottobre 1991.

6. Sono trasferite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) raccolta e trasmissione all'Agenzia regionale, di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico. L'Agenzia definisce, d'intesa con i comuni, i criteri, i termini e le modalità di trasmissione dei predetti dati;
- b) vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme per l'esercizio delle professioni turistiche di cui alle leggi regionali 14 agosto 1986, n. 36, 18 gennaio 1989, n. 4,



22 giugno 1989, n. 18, 22 giugno 1989, n. 19, 22 giugno 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gestione del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

d) applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4 e dalla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.

Art. 8

(Servizi di informazione e accoglienza turistica di base)

1. I comuni, associati ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, esercitano le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base, ai sensi dello stesso articolo, così come integrato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.

Art. 9

(Funzioni in ordine ai servizi di accoglienza e di informazione turistica)

1. La regione concorre alla gestione da parte dei comuni associati dei servizi di accoglienza turistica, di cui all'articolo 8, con le modalità individuate nel documento annuale di indirizzo, di cui all'articolo 3, comma 5.

2. La regione verifica attraverso l'Agenzia Umbria Turismo di cui all'articolo 10, anche al fine del concorso regionale, la rispondenza dei servizi di accoglienza, di cui al comma 1, agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito regolamento regionale.

3. I comuni associati, qualora oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità



stabiliti dalla Giunta regionale, possono essere ammessi ai cofinanziamenti regionali.

4. I comuni associati possono affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato, che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

Art. 10
(Pro-loco)

1. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della LR n. 20/96, le funzioni di informazione ed accoglienza svolte dalle pro-loco devono essere conformi agli standard di qualità approvati dalla Giunta regionale e la professionalità degli operatori deve essere conseguita mediante percorsi formativi certificati.

Art. 11
(Consorzi)

1. Ai fini della presente legge si intendono per consorzi gli organismi a base associativa, privati e misti fra pubblico e privato, che hanno come scopo la valorizzazione e la promozione integrata dell'offerta turistica in un ambito territoriale omogeneo.

2. La regione riconosce i consorzi privati i cui statuti assicurino la democraticità dell'organizzazione, la rappresentatività e l'intersettorialità, autorizzandone l'iscrizione nell'apposito albo istituito secondo modalità stabilite con regolamento regionale.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per usufruire delle prerogative e dei benefici previsti ai sensi della presente legge.



Art. 12
(Agenzia Umbria Turismo)

1. La regione promuove la costituzione di una società, anche in forma consortile mista, denominata "Agenzia Umbria Turismo" e partecipa alla stessa alle condizioni stabilite dal comma 2.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato partecipare alla costituzione della società Agenzia Umbria Turismo, di seguito Agenzia, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della stessa prevedano che:

a) l'oggetto sociale comprenda:

- 1) l'attuazione dei programmi regionali di promozione turistica;
- 2) lo studio, l'analisi e le ricerche di mercato;
- 3) la consulenza tecnica per l'esercizio delle funzioni regionali in materia;
- 4) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo;
- 5) il concorso alla progettazione e alla gestione di azioni di marketing concertate anche con altri settori;
- 6) lo svolgimento dei compiti assegnati all'Agenzia ai sensi della presente legge;

b) la regione acquisisca e mantenga una partecipazione societaria comunque non inferiore al cinquantuno per cento;

c) sia riservata alla regione la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;

d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;

e) alla regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza



intendano cedere quote di capitale sociale detenute.

2. Possono partecipare all'Agenzia, oltre alla regione, i soggetti pubblici e privati che sono interessati alla promozione delle risorse turistiche, ed in particolare gli enti locali territoriali, le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e la Sviluppumbria S.p.A.

3. La regione può, mediante conferimento in natura o stipula di appositi atti convenzionali, mettere a disposizione dell'Agenzia beni mobili e immobili di sua proprietà o proprio personale.

4. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti affidati dalla regione all'Agenzia, secondo modalità definite in apposito protocollo con la stessa stipulato.

Art. 13
(Soppressione)

1. L'Azienda di promozione turistica, istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, è soppressa con effetto dalla data di nomina del Presidente dell'Agenzia.

2. Fino alla data di soppressione dell'Azienda di promozione turistica essa è amministrata da un commissario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il quale assolve anche le funzioni di liquidatore dell'ente.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce il compenso spettante al commissario.

Art. 14
(Successione)

1. In tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla soppressa Azienda, compresi quelli inerenti il personale, subentra la regione.



Art. 15
(Liquidazione)

1. Il commissario di cui all'art. 11, nell'ambito delle operazioni di liquidazione, procede:

- a) alla cognizione della consistenza patrimoniale;
- b) alla redazione del conto consuntivo.

2. Il commissario compie ogni altro atto demandatogli nell'atto di nomina e resta in carica per tutti gli adempimenti necessari allo scioglimento dell'Azienda e comunque non oltre diciotto mesi dal conferimento dell'incarico.

3. Decorso il termine del comma 2 senza che siano state completate le operazioni di liquidazione, le stesse sono svolte dal competente servizio della Giunta regionale.

Art. 16
(Destinazione del patrimonio)

1. L'individuazione della destinazione dei singoli beni patrimoniali acquisiti dalla regione a seguito della liquidazione dell'Azienda è disposta dalla Giunta regionale sulla base delle cognizioni della consistenza patrimoniale effettuate dal commissario.

2. I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni di cui al presente articolo, nonché i connessi oneri finanziari, sono attribuiti all'ente destinatario del bene.

Art. 17
(Personale)

1. Il personale di ruolo in servizio presso l'Azienda di promozione turistica, di cui all'allegato A alla presente legge, alla data di soppressione della Azienda stessa viene assegnato provvisoriamente alla regione.



2. Il personale di cui al comma 1 può essere messo a disposizione dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e nel rispetto degli accordi sindacali vigenti.

Art. 18
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:

- a) i titoli primo, secondo, terzo, con esclusione degli articoli 7 e 17, e quinto della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;
- b) l'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 13;
- c) gli articoli 34, 35, 37, 40, 41 e 42 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

2. Il titolo terzo della LR n. 20/96 continua ad applicarsi fino alla data di soppressione dell'Azienda di promozione turistica.

Art. 19
(*Norme transitorie*)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini per l'approvazione del piano di sviluppo turistico triennale e del documento annuale di indirizzo sono fissati dalla Giunta regionale.

2. Ai conferimenti di funzioni agli enti locali territoriali disposti dalla presente legge si applicano le modalità e i criteri stabiliti dalla legge 14 ottobre 1998 n. 34.

Art. 20
(*Norma finanziaria*)

Perugia, il 19 GIU. 2001
Per copia conforme
all'originale.



L DIRIGENTE